

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 344/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 38, lettera b), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea («logo biologico dell'UE») è una delle indicazioni obbligatorie da utilizzare per gli alimenti preconfezionati che riportano termini riferiti al metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, mentre l'uso del logo è facoltativo per detti prodotti importati dai paesi terzi. L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 autorizza l'uso del logo biologico dell'UE nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti stabiliti in detto regolamento.
- (2) Occorre garantire ai consumatori che la produzione dei prodotti biologici è avvenuta in conformità ai requisiti di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽²⁾. A tal fine un fattore importante è costituito dalla tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, di ciascun prodotto recante il logo biologico dell'UE. Sembra pertanto opportuno indicare con maggiore chiarezza che soltanto gli operatori che hanno assoggettato la loro impresa al sistema di controllo per l'agricoltura biologica possono utilizzare il logo biologico dell'UE nell'etichettatura.
- (3) La registrazione del logo biologico dell'UE in qualità di marchio nei registri dell'Unione e internazionali è indipendente dalle norme stabilite nei regolamenti (CE)

n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008, che si applicano all'uso del logo stesso. Per rendere esplicita l'indipendenza da dette norme, occorre eliminare il collegamento tra dette norme e un'eventuale registrazione.

- (4) In seguito al cambiamento del sistema di etichettatura biologica e in attesa della previsione di norme specifiche dell'Unione sulla vinificazione biologica, nel settore è rimasto un notevole grado di incertezza riguardo alla possibilità di produrre vino recante riferimenti alla produzione biologica. Per consentire che il vino prodotto a partire da uve biologiche nel corso delle campagne 2010/11 e 2011/12 possa essere venduto senza le indicazioni obbligatorie previste all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, a condizione che il vino sia conforme al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽³⁾, o al regolamento (CE) n. 834/2007, sembra opportuno prorogare fino al 31 luglio 2012 il periodo transitorio di cui all'articolo 95, paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 889/2008 concernente talune disposizioni in materia di etichettatura per detti prodotti. È opportuno che la proroga del periodo transitorio si applichi a decorrere dal 1° luglio 2010.
- (5) A seguito della valutazione effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) riguardo all'impiego dell'estratto di rosmarino come additivo alimentare ⁽⁴⁾, la sostanza «estratti di rosmarino» è stata autorizzata per l'uso come antiossidante ed è stata indicata con un numero E nell'allegato III, parte D, della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ⁽⁵⁾. Di conseguenza è necessario consentire l'uso come additivo alimentare dell'estratto di rosmarino, se impiegato in quanto tale, nella trasformazione degli alimenti biologici prevedendo l'inserimento di detta sostanza nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/2008.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ The EFSA Journal (2008) 721, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1) all'articolo 57, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne l'etichettatura, il logo biologico dell'UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal regolamento (CEE) n. 1235/2008 della Commissione (*) e dal presente regolamento, da operatori che soddisfano i requisiti del sistema di controllo di cui agli articoli 27, 28, 29, 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

(*) GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.»

2) all'articolo 95, è inserito il seguente paragrafo 10 bis:

«10 bis Per quanto concerne il vino, il periodo transitorio di cui al paragrafo 8 termina il 31 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

I vini prodotti, confezionati ed etichettati anteriormente al 31 luglio 2012 in conformità del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

3) nell'allegato VIII, sezione A, dopo l'additivo alimentare E 341 (i) (Fosfato monocalcico), è inserita la seguente riga:

«B	E 392*	Estratti di rosmarino	x	x	Soltanto se ottenuti da produzione biologica e se per l'estrazione è impiegato unicamente l'etanolo»
----	--------	-----------------------	---	---	--

4) nell'allegato XI, parte A, il punto 9 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia l'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO